

# CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

*Proposta di deliberazione N. 629*

OGGETTO: URBANISTICA - PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE N. 2 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO - OSSERVAZIONI.

N. Protocollo: 68376/1999

*Il Presidente della Provincia, a nome della Giunta (seduta 28/04/1999), propone l'adozione del seguente provvedimento:*

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso che il Comune di San Secondo di Pinerolo:

- ha una popolazione di 3407 abitanti (dati ISTAT al 31/12/1997);
- è dotato di P.R.G.C, approvato con D.G.R. n. 9840 del 27/12/1983, al quale è stata apportata una Variante Generale approvata con D.G.R. n. 219-29999 del 22/11/1993 nonché la variante n. 1 approvata con D.G.R. n.62-46213 del 29/05/1995;
- ha adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/1998, il progetto preliminare della Variante strutturale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del quarto comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 04/03/1999, il progetto preliminare della suddetta Variante per le eventuali osservazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, 6° comma, della citata L.R. n. 56/77;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G. vigente quali emergono dalla deliberazione C.C n. 23/98 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Rilevato che i principali interventi previsti dalla variante al P.R.G.C. riguardano:

- la modifica dell'impianto normativo, in particolare per meglio articolare la normativa delle aree soggette a restrizioni derivanti dal rischio sismico e geologico;
- miglioramenti alla viabilità comunale;
- previsione di una variante alla strada Provinciale n. 165 per Prarostino, per "bypassare" il capoluogo;
- nuove disposizioni sulle fasce di rispetto stradale e riduzione da 30 a 20 mt. dell'arretramento dell'edificazione lungo la S.P. n. 161 della Val Pellice;
- individuazione della borgata Airali Superiore come area residenziale;
- riduzione della superficie copribile nelle aree produttive su via Valpellice;
- introduzione di una normativa più specifica per l'uso abitativo dei sottotetti;

- ampliamento delle possibilità di intervento sul tessuto edilizio esistente nelle aree soggette a rischio sismico;
- disciplina più puntuale per l'area a servizi privati "Villa Glicini" consentendo di recuperare tutto l'edificio principale alle destinazioni in atto e a quella ricettiva (albergo, residence);
- possibilità di rilocalizzare volumi esistenti in località Ponte San Martino per consentire l'allargamento della strada provinciale;

Visti:

- il 6° comma dell'art. 15 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 14, 15, 32 e 47 della L. 142/90;
- la deliberazione del C.P. n. 200-1207/15 dell'11/12/1991;
- la deliberazione del C.P. n. 783-24917 del 24/05/1994;

Vista la deliberazione della G.P. n. 13-11992/1999 in data 27/01/1999, con la quale è stato predisposto il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, trasmesso agli enti territoriali interessati per la procedura di approvazione prevista dall'art. 7 della L.R. 56/77 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;

Informati i Servizi ed i Dipartimenti interessati;

Visti i pareri dei seguenti Servizi:

- Pianificazione Trasporti, datato 13/04/1999;
- Programmazione Viabilità e Progetti Speciali, datato 14/04/1999;
- Edilizia Scolastica III, datato 15/04/1999;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 19/04/1999, nella quale, tenuto conto dei pareri dei sopracitati Servizi, si propone la presentazione di osservazioni;

Sentita al riguardo la 5<sup>a</sup> Commissione nella seduta del 19/04/1999, la quale ha ravvisato l'opportunità di condividere le proposte formulate dal Servizio Urbanistica;

Considerate condivisibili le determinazioni proposte dal Servizio Urbanistica e dalla 5<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente, in riferimento ai documenti di programmazione urbanistica regionale e provinciale;

Acquisiti i pareri ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni;

Visto l'art. 47, 3 comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

## **DELIBERA**

1. di formulare le seguenti osservazioni e proposte in merito al progetto preliminare della Variante n. 2 al P.R.G. del Comune di San Secondo di Pinerolo adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/06/1998:
  - a) il P.R.G.C. deve essere adeguato al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 26/97 dell'11 dicembre 1997 ed approvato con



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/07/1998 e si fa rilevare che esso prevede, lungo il corso del Torrente Chisone, dei "limiti di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" per opere di arginatura in grado di ridurre il rischio di esondazione. Si ritiene che la normativa del P.R.G. non sia in linea con le Norme di attuazione del suddetto P.S.F.F. ed inoltre si fa presente che vanno osservate fin d'ora le parti di immediata applicazione, cioè le seguenti norme: art. 6, comma 2 lettere a) e b); art. 7, comma 2; art. 15; art. 16, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del P.S.F.F., le quali "Sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5 della legge 19 maggio 1989, n. 183";

- b) si ritiene che l'assetto urbanistico previsto dal Comune tenda a ridurre il percorso delle Strade Provinciali ad una viabilità di distribuzione di carattere urbano, rendendo più difficoltoso il traffico sovracomunale. Per queste ragioni si richiede che i lotti di nuova edificazione (residenziale e produttiva), situati all'esterno della perimetrazione del Centro Edificato, siano dotati di accessi conformi sia alla Direttiva 11.3.1) del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, predisposto con deliberazione della G.P. n. 13-11992/1999 in data 27/01/1999, e sia all'art. 28 della L.R. 56/77;
  - c) si ritiene altresì necessario che il Piano sia corredato della relazione geologico-tecnica, di cui all'art. 14, primo comma, punto 2, lettera b), della L.R. 56/77 e s.m.i., espressamente richiesta per le aree interessate da nuovi insediamenti residenziali, produttivi ed a servizi pubblici, redatta in conformità ai disposti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996 n. 7/LAP. Si ricorda che la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 18 luglio 1989, n. 16/URE (Sez. I - punto 3.2.7) richiede la presentazione di apposita relazione geologico-tecnica, di cui al citato art. 14, anche per le aree di completamento, qualora queste assumano una notevole rilevanza sotto il duplice profilo urbanistico e geologico. Si invita pertanto il Comune a dotarsi della documentazione suddetta ed a provvedere all'eventuale adeguamento della variante alle risultanze della relazione in sede di adozione del Progetto Definitivo;
  - d) si reputa opportuno che sulle tavole di Piano venga inserita l'individuazione delle porzioni di territorio da sottoporre ai vincoli dell'art. 1 della L. n. 431/85; precisamente quelli relativi alle lettere: c) (torrenti e corsi d'acqua pubblica e relative fasce); g) (territori coperti da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento); h) (terre gravate di uso civico);
  - e) in riferimento ai vincoli rientranti nel disposto della lettera c) dell'art. 1 della legge n. 431/85, per le aree ricadenti nella fascia di rispetto del Torrente Chisone, occorre tenere presente che il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con deliberazione C.R. n. 388-9126 del 19/06/1997, dispone che il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39 compete solo alla Regione Piemonte;
2. di trasmettere al Comune di San Secondo di Pinerolo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
  3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

\*\*\*\*\*